

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

Prot. 91152

VISTO il reg. (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari;

VISTO, in particolare l'art. 8, paragrafo 1 del citato reg. (CEE) n. 2092/91 con il quale si stabilisce che gli operatori che producono, preparano o importano da un Paese Terzo i prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento ai fini della loro commercializzazione devono a) notificare tale attività all'autorità competente dello stato Membro in cui l'attività stessa è esercitata e b) assoggettare la loro azienda al regime di controllo di cui all'articolo 9 dello stesso regolamento;

VISTO il D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del reg. (CEE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

VISTO in particolare il punto 7 del citato D. Lgs.220/95 riguardante la modulistica ad uso degli operatori interessati a notificare la propria attività ai sensi dell'art. 8 del reg. (CEE) n. 2092/91

VISTO il D.M. 4 agosto 2000 n. 91436 che reca modalità di attuazione del reg. (CE) n. 1804/99 e in particolare l'art. 1 alle III che dispone modifiche alla notifica di attività di produzione con metodo biologico in attuazione al reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il reg. (CE) n. 392/2004 del Consiglio del 24 febbraio 2004 che modifica il reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO in particolare l'articolo 1, punto 2 del predetto regolamento n. 392/2004 che:

- modifica l'articolo 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91, integrando nella categoria degli operatori biologici, coloro che immagazzinano e coloro che commercializzano prodotti di cui all'art. 1 del citato reg. (CEE) n. 2092/91;
- prevede la possibilità per gli Stati membri di esentare dall'applicazione dell'articolo 8, pargrafo1 gli
 operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li
 producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con 1 punto di vendita o non li
 importano da un Paese terzo;

VISTO l'articolo 2 del citato reg. (CE) n. 392/2004 che rende applicabile l'art. 1, punto 2 dello stesso regolamento a partire dal 1° luglio 2005;

PRESO atto che sulla possibilità di esentare alcuni operatori dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91, come modificato dal paragrafo 2), art.1 del reg. (CE) n. 392/2004, sono state effettuate consultazioni e incontri con le Regioni e le Provincie autonome e con il Comitato Consultivo agricoltura biologica ed ecocompatibile;



Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

PRESO ATTO che da tali consultazioni è emersa unanime posizione favorevole ad esentare dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art 8, paragrafo 1 del reg. (CEE) n. 2092/91, come modificato dal paragrafo 2), art.1 del reg. (CE) n. 392/2004, gli operatori che rivendono i prodotti di cui all'articolo 1 del reg. (CEE) n. 2029/91 al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e pre – etichettato e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto vendita o non li importano da un Paese terzo;

CONSIDERATO che occorre prevedere apposita modulistica per le nuove categorie di operatori che restano fuori dal regime di esenzione previsto al precedente paragrafo, trattasi degli operatori che immagazzinano e degli operatori che commercializzano prodotti di cui all'articolo 1 del reg. (CEE) n. 2029/91, destinati al consumatore o utilizzatore finale, in imballaggio non preconfezionato e non pre etichettato:

CONSIDERATO che tale modulistica si rende necessaria a partire dal 1 luglio 2005 al fine di consentire agli operatori interessati di notificare la propria attività ai sensi dell'articolo 8 del reg.(CEE) n. 2092/91 sopra richiamato e che la stessa andrà in applicazione a partire dal 1 luglio 2005 e comunque a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella serie generale della G.U. della Repubblica italiana;.

DECRETA

Art. 1

Gli operatori che rivendono i prodotti di cui all'articolo 1 del reg. (CEE) n. 2029/91 al consumatore o utilizzatore finale in imballaggio preconfezionato e pre - etichettato e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto vendita o non li importano da un Paese terzo, sono esentati dagli obblighi previsti dall'art. 8, par. 1 del reg.(CEE) n. 2092/91 modificato.

Art. 2

E' approvata la modulistica, facente parte del presente decreto e riportata nell'allegato1).

Art. 3

Le disposizioni di cui agli articoli 1) e 2) vanno in vigore a partire dal 1° luglio 2005 e comunque a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella serie generale della G.U. della Repubblica Italiana.

Roma 7 luglio 2005

II MINISTRO

firmato Alemanno